



SENT. N. 36/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **24177** del registro di Segreteria, proposto da

C.L., nata a *omissis* il *omissis*, residente

in *omissis*, via *omissis*, c.f. *omissis*,

rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Salvini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Via Susa n. 42, P.E.C. *avvnicolasalvini01@pec.ordineavvocatitorino.it*;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliata in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2025, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso all'odierno esame, la ricorrente ha richiesto la liquidazione della pensione di reversibilità del defunto marito R.A.V., con decorrenza dall'1/12/2023, oltre alla corresponsione dei relativi arretrati. Riferisce, infatti, che la domanda amministrativa del 06/11/2023 non ha avuto esito, così come il successivo ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro. L'INPS, nel costituirsi in giudizio, ha comunicato l'intervenuta liquidazione del trattamento pensionistico in questione, sulla base di provvedimento del 16/09/2024 e liquidazione degli arretrati, unitamente agli interessi, con il cedolino in data 21 ottobre 2024.

L'istituto previdenziale domanda, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a spese compensate.

All'udienza di discussione, la difesa dell'INPS ha confermato la propria istanza; parte ricorrente ha concordato sull'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo però sul riconoscimento delle spese di giudizio, attesa l'intervenuta liquidazione del dovuto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo, senza che l'antecedente provvedimento di attribuzione le fosse stato notificato.

La causa è stata pertanto decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Come riconosciuto concordemente dalle parti, deve essere pronunciata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'intervenuta carenza di una condizione di procedibilità dell'azione.

	A seguito del soddisfacimento della pretesa della ricorrente, si deve rilevare,	
	infatti, il venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e	
	ad una pronuncia nel merito della controversia, che, se emessa, non avrebbe più	
	utilità per le stesse (cfr. Cass. civ., n. 1378/2012; n. 10553/2009; n. 6909/2009;	
	n. 4034/2007; Cass., S.U. n. 1048/2000; Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia,	
	n. 26/2015).	
	Tale circostanza, sulla quale le parti hanno peraltro espressamente concordato,	
	è rilevabile anche d’ufficio (Cass. civ., Sez. VI, 20/3/2019 n. 7871).	
	2. Dal momento che il soddisfacimento della pretesa attorea è avvenuto con	
	liquidazione solo successiva al deposito e alla notifica del ricorso, le spese	
	seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO per cessata materia del	
	contendere.	
	CONDANNA l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte	
	ricorrente, che liquida in euro 600,00 (seicento/00), oltre a spese generali nella	
	misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore	
	del difensore antistatario.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2025.	
	IL GIUDICE	
	Cons. Ivano MALPESI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 3 di 4 -	

Depositata in Segreteria il 08/04/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente